

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704-A Governo, approvato dal Senato 99

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 99

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 412 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 100

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « *Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101* », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « *Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « *MCO/MLU Classe DORIA* », relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « *Ammodernamento del carro ARIETE* ». Atto n. 419.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « *Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo* », costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter (LUH)* – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « *GLORIA – Global RPAS Insertion Architecture* », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)* negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « *Nuove unità anfibia* », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità

anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429.	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2022-2028</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Tabella di ripartizione degli oneri per gli anni 2029-2036</i>)	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	126
Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e	

riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 15 settembre 2022.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 405.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio

2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse già esistenti, che confermano e ribadiscono quanto già esposto dalle relazioni tecniche riferite alla legge delega e al decreto legislativo oggetto di integrazione, nonché del fatto che le norme del presente decreto sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 412.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame – che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 20 della Legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativi alle definizioni e alle autorità competenti (Capo I), in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in ragione del carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 1 e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 10, recanti modifiche al titolo IV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Capo II), non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica – secondo la quale le attività a carico dei soggetti pubblici interessati rientrano tra i compiti istituzionali degli enti ivi menzionati e che, pertanto, le

modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, della conformità delle disposizioni, in particolare dell'articolo 8, alla normativa europea.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 11 a 14, recanti modifiche al titolo VI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo (Capo III), non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni che comunque pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati.

Con riferimento agli articoli da 15 a 17, recanti modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi (Capo IV), non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e della natura ordinamentale delle disposizioni nonché nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle disposizioni alla normativa europea, in particolare per l'articolo 17.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, recante modifiche al titolo X del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Capo V); degli articoli da 19 a 29, recanti modifiche al titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione dei lavoratori (Capo VI) e degli articoli 30 e 31, recanti modifiche al titolo XII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione della popolazione (Capo VII), in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Segnala poi di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 32 e 33, recanti modifiche al titolo XIII del decreto legislativo n. 101 del 2020,

relativo alle esposizioni mediche (Capo VIII) e degli articoli da 34 a 37, recanti modifiche al titolo XV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente (Capo IX), in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 38 a 43, recanti modifiche al titolo XVI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'apparato sanzionatorio (Capo X), in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la modifica contenuta nell'articolo 43 inserisce una nuova destinazione dei proventi delle sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 101 del 2020, prevedendo che dette somme, ove provenienti da sanzioni dall'ISIN, siano versate direttamente al bilancio dello stesso ente ai fini del potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. In proposito osserva che, in base al testo vigente dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 101 del 2020, i proventi delle sanzioni sono riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle medesime attività sopra menzionate. Poiché l'ISIN è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, fa presente che andrebbe chiarito se i proventi ad esso destinati dalla norma in esame si configurino come aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero possano incidere su somme già destinate a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di competenza delle stesse.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 44 a 46, recanti modifiche al titolo XVII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a disposizioni transitorie e finali (Capo XI) e degli articoli da 47 a 66, recanti modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Capo XII), alla luce dei chiarimenti forniti su specifici articoli dalla relazione tecnica nonché, per il complesso delle disposizioni in esame, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, della conformità delle stesse alla normativa europea.

Non ha inoltre osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 67 e 68, che modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (Capo XIII) e degli articoli 69 e 70, recanti disposizioni finali (Capo XIV). Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria dei citati articoli 69 e 70, fa presente che l'articolo 70 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Segnala, tuttavia, che l'esame del provvedimento dev'essere rinviato ad altra seduta poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnologico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.

Atto n. 416.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.

Atto n. 417.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della Classe Doria.

Atto n. 418.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ».

Atto n. 419.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.

Atto n. 421.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA – *Global RPAS Insertion Architecture* », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS) negli spazi aerei nazionali.

Atto n. 422.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfibia », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari.

Atto n. 423.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio*.

Atto n. 424.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio.

Atto n. 425.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 426.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « *High Altitude Platform Systems* ».

Atto n. 427.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 428.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano.

Atto n. 429.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System – AICS*) dell'Esercito italiano.

Atto n. 430.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine agli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei programmi pluriennali di A/R nn. SMD 13/2022, 17/2022, 19/2019, 21/2022, 10/2022, 11/2022, 14/2022, 18/2022, 20/2022, 22/2022, 23/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022. Segnala che tali provvedimenti sono stati quindi assegnati alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione

di rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenza che i predetti programmi pluriennali, che saranno testé esaminati congiuntamente, perseguono le finalità e recano gli oneri complessivi, quali risultanti dai relativi schemi di decreto, di seguito riportati:

SMD 13/2022, denominato « *Mid Life Update* (MCO/MLU) EH-101 » (Atto n. 416), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2036, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze della linea elicotteri medio-pesanti EH-101 e reca un onere complessivo pari a 2.105,2 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.195 milioni di euro;

SMD 17/2022, denominato « Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMMER » (Atto n. 417), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2032, si riferisce all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO e reca un onere complessivo pari a 456,3 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 350 milioni di euro;

SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA » (Atto n. 418), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze e all'aggiornamento tecnologico delle due Unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe DORIA e reca un onere complessivo pari a 500 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 330 milioni di euro;

SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE » (Atto n. 419), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2034, è finalizzato all'ammodernamento del citato carro e reca un onere complessivo pari a 848,8 milioni di euro, integralmente coperto;

SMD 10/2022, denominato « Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento ope-

rativo » (Atto n. 421), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2031, si riferisce all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Base Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica Militare, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato e reca un onere complessivo pari a 653 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 45 milioni di euro e per il periodo 2022 – 2025;

SMD 11/2022, denominato « GLORIA – *Global RPAS Inserction Architecture* » (Atto n. 422), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2041, è finalizzato all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di *Remotely Piloted Systems* (RPAS) negli spazi nazionali e reca un onere complessivo pari a 20,5 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 12 milioni di euro e per il periodo 2023 – 2025;

SMD 14/2022, denominato « Nuove Unità Anfibie » (Atto n. 423), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2036, è finalizzato all'acquisizione di 3 nuove Unità anfibie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti infrastrutturali necessari e reca un onere complessivo pari a 2.041 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.226 milioni di euro;

SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO » (Atto n. 424), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, si riferisce all'evoluzione delle Piattaforme Nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio* e reca un onere complessivo pari a 95,7 milioni di euro, integralmente coperto;

SMD 20/2022, denominato « Sistema Satellitare Ottico di III generazione » (Atto n. 425), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2029, si riferisce allo

sviluppo realizzazione e lancio del citato sistema e reca un onere complessivo pari a 590 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 264 milioni di euro e al periodo 2023-2027;

SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre » (Atto n. 426), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2033, ha ad oggetto all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento e reca un onere complessivo pari a 426 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 52 milioni di euro e per il periodo 2023-2028;

SMD 23/2022, denominato « *High Altitude Platform Systems* » (Atto n. 427), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, è finalizzato a definire e implementare soluzioni capacitive da affiancare ai sistemi APR strategici in dotazione all'Aeronautica Militare e reca un onere complessivo pari a 55 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 20 milioni di euro e per il periodo 2022-2025;

SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » (Atto n. 428), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2032, si riferisce al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano e reca un onere complessivo pari a 209 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 143 milioni di euro;

SMD 26/2022, denominato Brigata di Manovra Multidominio (BMMD) (Atto n. 429), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, ha ad oggetto il potenziamento delle capacità *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito e reca un onere complessivo pari a 527 milioni di euro, la cui copertura è

individuata solo limitatamente all'importo di 57,08 milioni di euro e per il periodo 2022-2033;

SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System – AIS*) (Atto n. 430), di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2036 e reca un onere complessivo pari a 6.050 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 3.735,57 milioni di euro.

Segnala che nel complesso i programmi pluriennali in esame comportano un onere complessivo, quale risultante dagli schemi di decreto, pari a 14 miliardi e 577,5 milioni di euro, di cui 8 miliardi e 374,15 milioni di euro con copertura finanziaria individuata dalle schede tecniche, lungo l'arco temporale che va dal 2022 al 2036 (circa il 57 per cento), a valere sui piani gestionali numeri 1, 2, 3, 4, 27, 32, 39, 40 e 42 del capitolo 7120, denominato « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come si evince dalle due tabelle allegate, elaborate sulla base dei dati contenuti negli schemi di decreto (*vedi allegati 1 e 2*), in cui viene esposto l'andamento degli oneri e della relativa copertura finanziaria con riferimento ad ogni singolo programma pluriennale, nonché la differenza tra l'onere complessivo risultante dallo schema di decreto e quello oggetto di copertura. In particolare, nella prima viene indicato l'andamento degli oneri con riferimento agli anni dal 2022 al 2028; nella seconda viene esposto l'andamento degli oneri con riguardo agli anni dal 2029 al 2036 nonché la differenza tra l'onere complessivo di ciascun programma e quello oggetto di copertura relativo al periodo dal 2022 al 2036 e la percentuale di copertura finanziaria per singolo programma.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura dei singoli programmi pluriennali in esame, nonché per i programmi oggetto di esame nel loro complesso, perlomeno per il primo anno di

attuazione degli stessi appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’armi in corso con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un’assicurazione circa l’effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione degli interventi oggetto del presente schema di decreto, nonché in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento a tutti i programmi pluriennali in esame – ad eccezione dello SMD 18/2022 (Atto n. 424) per il quale vi è corrispondenza tra l’onere complessivo risultante dagli schemi di decreto e la copertura risultante dalla relativa scheda tecnica – rileva inoltre la necessità di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l’oggetto di questi ultimi, sottoposti all’esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Con specifico riferimento al programma pluriennale SMD 21/2022 (Atto n. 419), evidenzia, invece, che il relativo schema di decreto fa riferimento correttamente soltanto all’onere oggetto di copertura, pari a 848,8 milioni di euro, mentre la scheda tecnica fa riferimento sia alla fase già totalmente finanziata e contrattualizzata, pari a 35 milioni di euro, sia all’onere residuo relativo al completamento del programma, pari a 96,2 milioni di euro, pertanto rileva la necessità di precisare che l’oggetto dello schema di decreto, sottoposto all’esame parlamentare, è circoscritto alla seconda fase del programma, rispetto alla quale sono

state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre il completamento del programma stesso dovrà formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Rileva, infine, l’esigenza che i decreti di approvazione dei programmi pluriennali, una volta adottati nella loro versione definitiva, siano trasmessi alle Camere per finalità conoscitive, anche al fine di verificare il testo definitivo dei decreti e il relativo impatto finanziario sul bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando al relatore, conferma che l’utilizzo delle suddette risorse per i programmi in argomento non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo. Inoltre condivide, l’indicazione della Commissione di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l’oggetto di questi ultimi, sottoposti all’esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie

Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI), nel ritenere opportune le specificazioni richieste dal relatore, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all’urgenza dei provvedimenti in esame. A suo avviso, infatti, discutere tali provvedimenti nel periodo di scioglimento delle Camere rappresenta una forzatura istituzionale. Inoltre, data la portata degli impegni finanziari previsti dai provvedimenti in esame, ritiene opportuno che il Governo trasmetta

alla Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che garantisca la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, assicura che l'adozione dei provvedimenti in esame rientra nei limiti dei poteri del Governo per l'ordinaria amministrazione. Precisa, infatti, che si tratta della mera esecuzione di norme vigenti tramite l'utilizzo di risorse già stanziare. Fa presente, inoltre, che nel suo intervento precedente ha riassunto una nota della Ragioneria generale dello Stato che è stata già trasmessa agli uffici della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), nell'annunciare la contrarietà del MoVimento 5 Stelle ai provvedimenti in esame, ritiene che, nel momento di crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, il Governo si dovrebbe occupare solo degli affari correnti e prioritariamente delle difficoltà delle famiglie e delle imprese, piuttosto che delle spese militari.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Lovecchio, ribadisce che i provvedimenti in esame non impegnano risorse nuove, ma risorse già stanziare a tal fine da disposizioni approvate dal Parlamento. Tiene a precisare, quindi, che il Governo non sta affatto distogliendo risorse finanziarie destinate ad altre misure per finanziare spese militari.

Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI) ritiene comunque che la scelta di dare corso a questo tipo di provvedimenti sia fuori luogo. A suo avviso, infatti, l'attuazione dei programmi rappresenta una scelta politica, che sarebbe stato meglio demandare alle prossime Camere.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, ribadisce che la scelta politica è stata compiuta dal Parlamento nel momento in cui ha approvato le norme a cui danno attuazione i provvedimenti oggi all'esame della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, vista la necessità di una maggiore riflessione sui provvedimenti in esame, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.45.

Fabio MELILLI, *presidente*, considerati gli aspetti problematici emersi nel corso del dibattito, con particolare riguardo a quelli relativi all'opportunità di esprimere parere sui provvedimenti in oggetto a Camere sciolte, si riserva di convocare la Commissione entro la giornata odierna, sentiti i rappresentanti dei gruppi, per l'eventuale prosieguo dell'esame dei provvedimenti medesimi.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *relatore e presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto predispone l'attuazione, in un contesto « unitario », delle deleghe previste dall'articolo 1, commi 18, in tema di modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, e 24, lettere h) e i), in tema di assegnazione dei magistrati onorari all'uf-

ficio del processo, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dall'articolo 1, comma 26, recante varie disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relative per l'appunto alla istituzione dell'Ufficio del Processo.

Con riferimento all'articolo 1, in materia di ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione evidenzia, per i profili di quantificazione, che le norme attuative della delega in esame, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente che ne prevede l'attivazione in ragione unitaria solo presso i tribunali e le corti d'appello, dispongono invece l'istituzione di almeno due « uffici del processo », ciascuno operante nel settore penale e civile, presso ogni tribunale ordinario o corte d'appello e presso i tribunali di sorveglianza, di cui al comma 1; presso la Corte di cassazione, di cui al comma 2; presso la procura generale della medesima Corte di cassazione, di cui al comma 3; presso l'ufficio del processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui al comma 4. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica non fornisce però alcuna specifica indicazione, né in merito agli oneri relativi ai fabbisogni organici delle nuove strutture per cui si prevede l'aumento del numero, almeno in numero di 2 presso ogni ufficio giudiziario, e tantomeno in relazione alla prevista istituzione delle strutture presso la Corte di cassazione e la Procura generale della stessa Corte.

Inoltre, non vengono riportati elementi in merito alle strutture e alle dotazioni inerenti ai fabbisogni di funzionamento, ivi limitandosi a fornire assicurazione, anche che la costituzione delle nuove strutture, giocoforza aggiuntive a quelle analoghe già previste dalla normativa, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari che sono già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, ribadendo che la certificazione di

« neutralità » riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente che andrebbe innanzitutto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nella norma, che va da sé dovrebbe essere accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione di tutti i dati e gli elementi che siano idonei a fornire dimostrazione circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, come del resto espressamente previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Sul punto, rinviando alle questioni metodologiche rilevate anche di recente anche dall'Organo di controllo, rinvia agli articoli successivi.

Con riferimento all'articolo 2, recante la finalità delle nuove articolazioni organizzative, per i profili di quantificazione, segnala che l'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, recante la disciplina vigente degli analoghi Uffici del processo nella loro configurazione prevista dalla normativa vigente, già richiama espressamente l'innovatività dei « modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione » nello svolgimento dei compiti assegnati, per cui conviene con la natura ordinamentale della disposizione. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici, premette, per i profili di quantificazione, che la norma è accompagnata dall'assicurazione riportata dalla relazione tecnica che la costituzione degli uffici del processo – nella formulazione prevista dallo schema in esame, dunque da istituirsi presso la generalità degli uffici giudiziari – potrà comunque avvenire mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ad ogni modo, evidenzia, con riferimento al comma 1 – che stabilisce che il capo dell'ufficio giudiziario, individuati gli obiettivi da perseguire

e le azioni per realizzarli da parte dell'Ufficio del processo, provveda alla individuazione del personale da assegnare ai medesimi, di concerto con il dirigente amministrativo – e al comma 2 – che prevede che sullo stesso capo dell'ufficio giudiziario ricada la responsabilità della promozione e della verifica della formazione del personale che verrà addetto alle strutture, nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale – che trattasi di compiti e adempimenti chiaramente individuati in capo ai responsabili degli uffici giudiziari che prefigurano sin d'ora fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per la dotazione degli uffici giudiziari, di cui segnala che andrebbe quantificato l'ammontare e certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, sul comma 1, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica con riguardo alla platea dei contingenti di personale previsti per l'Ufficio e in merito alla acclarata prudenzialità dei parametri retributivi considerati nel calcolo dei relativi oneri e dei relativi effetti indotti, nonché delle analitiche indicazioni fornite in merito alle dotazioni degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente allo scopo di far fronte ai relativi fabbisogni di spesa, non ha osservazioni da formulare per quota parte degli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici « ausiliari » di cui agli uffici del processo (lettera *b*); per quota parte degli oneri connessi alla destinazione agli uffici del processo dei « tirocinanti » (lettera *c*); per coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (lettera *d*).

Per i profili di quantificazione riguardanti i giudici onorari di « pace » di cui agli uffici del processo (lettera *a*), anche alla luce delle gravi carenze di organico dei giudici onorari, andrebbero, a suo avviso, richieste conferme in merito all'adeguatezza della relativa dotazione organica a fronte dei maggiori fabbisogni derivanti dall'aumento del numero degli uffici per il processo. Inoltre, quanto ai compensi or-

dinariamente spettanti ai predetti giudici onorari nei casi di applicazione agli uffici del processo in aggiunta ai compiti svolti, pur considerando che tali soggetti erano già assegnati agli uffici per il processo su decisione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 30, lettera *a*), del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che andrebbe non di meno valutata l'opportunità di un adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.

Con riferimento alla quota parte delle risorse per il personale di cui è prevista l'assunzione a tempo « determinato » per il 2021-2026 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (lettera *f*), segnala che andrebbero forniti dati sulle assunzioni effettivamente verificatesi su cui la relazione tecnica si limita genericamente a indicare « primi contingenti di personale » e chiarito come si farà fronte alle carenze che si determineranno dopo il 2026, posto che si tratta di assunzioni a tempo determinato con termine ultimo in tale anno e che anzi secondo la relazione tecnica relativa a tali assunzioni l'ultimo contingente cesserà il 30 giugno 2026.

Quanto alla quota parte di oneri relativi al reclutamento dei contingenti già autorizzati di 1.000 e 500 unità della III Area delle Funzioni centrali (lettera *g*), tali contingenti andrebbero raffrontati con una stima delle unità di personale necessarie per la costituzione dei nuovi uffici per il processo rispetto a quelli già esistenti. In assenza di dati al proposito non è possibile ricavare da tali assunzioni una valutazione di congruità delle risorse rispetto ai nuovi fabbisogni. Già in sede di delega si era osservato, che la relazione tecnica non esplicitava i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000 per il processo penale) per le esigenze connesse all'attuazione dell'ufficio per il processo penale. A fronte della richiesta di ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consentisse la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione, evidenzia che il Governo si era limitato a

rispondere che « la determinazione del numero delle unità da assumere per dare concreta attuazione alla norma, ritenuto congruo, è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle positive esperienze maturate presso le sedi giudiziarie nelle quali è già operante l'ufficio del processo che attualmente si avvale di diverse figure professionali (tirocinanti, magistrati onorari eccetera) che non sono però inquadrate stabilmente presso le stesse strutture. Si è ipotizzato pertanto di potenziare l'ufficio del processo penale con la dotazione di un contingente professionale stabile, quale indispensabile supporto all'attività del giudice in tutte le fasi del procedimento penale ». Evidenzia nuovamente che senza l'esplicitazione del procedimento di quantificazione utilizzato non è possibile effettuare una verifica della stessa. Analoghe considerazioni valgono per il contingente di 500 assunzioni previsto per gli uffici per il processo civile.

Inoltre, rileva che andrebbero confermate le coordinate contabili degli stanziamenti che sarebbero già previsti in bilancio, dal momento che il capitolo indicato a tal fine dalla relazione tecnica (capitolo n. 1540) nello stato di previsione del Ministero della giustizia non risultava indicato nel bilancio. Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui alla lettera e), andrebbero, a suo avviso, richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità di attingere a tale personale già presente nei ruoli amministrativi del dicastero della giustizia, a fronte delle esigenze di copertura degli inderogabili fabbisogni di servizio da assicurare presso le cancellerie giudiziarie.

Con riferimento agli articoli da 5 a 8, fa presente che andrebbe soltanto chiarito se dalla differente dizione per cui agli uffici per il processo civile sono attribuiti « uno o più » dei compiti elencati mentre agli uffici per il processo penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, discenderà un differente fabbisogno in termini di risorse necessarie. Ove infatti nel settore civile gli uffici si limitassero a svolgere uno solo dei compiti, sarebbe evidentemente necessario un minor numero di risorse.

Analoghe considerazioni valgono per gli uffici per il processo presso la Corte di cassazione per cui a quello nel settore civile sono attribuiti « uno o più » compiti mentre a quello nel settore penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, senza possibilità di limitazione a uno o alcuni di essi.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 9 e 10.

Con riferimento all'articolo 11, recante ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, per i profili di quantificazione segnala che andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità finanziaria della disposizione atteso che l'impiego degli uffici del processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, anche a supporto dell'esercizio della funzione giudiziaria potrebbe determinare fabbisogni di spesa aggiuntivi, relativamente al riconoscimento di ore di lavoro straordinario da riconoscersi al personale addetto agli uffici del processo, nonché il rischio di iniziative contenziose volte alla « equiparazione » ai fini del riconoscimento trattamento economico *ad hoc* spettante al personale propriamente di cancelleria, relativamente al disbrigo dei compiti di diretto ausilio alla funzione giudiziaria.

Con riferimento all'articolo 12, recante ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali, sul comma 2, posto che ivi si prevede che gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile siano costituiti anche dagli « esperti » nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti (Tribunali e Corti d'appello), atteso che tale funzione è correlata al riconoscimento di una specifica indennità prevista per tale tipologia di giudici onorari, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, andrebbe valutata, a suo avviso, l'esigenza di un adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente per effetto delle norme in esame.

In merito all'articolo 13, in materia di costituzione dell'Ufficio per il processo, sostiene, per quanto concerne i profili di quantificazione del comma 2, che andrebbe

confermato quanto previsto dalla disposizione, ossia che i componenti dell'ufficio per il processo possano essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, sia pure nei limiti della stessa, ma anche fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale proposito, andrebbero comunque richieste, a suo avviso, rassicurazioni in ordine all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

In merito all'articolo 14, concernente funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, non ha osservazioni da formulare, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 15, recante funzioni e compiti dei giudici onorari « esperti », per i profili di quantificazione, segnala che andrebbero richiesti elementi di riscontro in merito all'onerosità dei compiti attribuibili nell'ambito della giustizia minorile ai giudici onorari « esperti » ai sensi del comma 1, in materia di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In termini analoghi, passando al comma 2, segnala che andrebbe confermato che il conferimento agli stessi giudici esperti del compito della tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione, possa essere attuato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sui commi 3 e 4, rileva che andrebbero parimenti richieste rassicurazioni circa l'espletamento dei nuovi compiti ivi previsti da parte dei giudici onorari « esperti », con particolare riferimento ai settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione nonché attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servi-

zio sociale ministeriale, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e, di verifica degli interventi rieducativi in corso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul punto, posto infatti che la relazione tecnica pone espresso riferimento alle attività che i giudici onorari « esperti » pongono già oggi in essere nell'ambito dei procedimenti civili minorili, in aggiunta alle udienze, che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore) e che, con la riforma in esame, andrebbero a diminuire, ragione per cui le nuove attività indicate dai commi 3 e 4, per cui queste ultime ne risulterebbero ampiamente « compensate » con le minori attività strettamente « processuali », con effetti che risulterebbero « compensativi » anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici, evidenzia che tali generiche affermazioni andrebbero opportunamente supportate dall'esposizione di dati quantitativi ed evidenze finanziarie che siano idonei a comprovarne l'effettività.

Quanto alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente dal capitolo 1360 dello stato di previsione del ministero della giustizia, verificata la dotazione indicata per le annualità del triennio 2022/2024, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 16, recante disposizioni finanziarie, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa pari a 70,1 milioni di euro dal 2023 ai fini di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativamente al contingente assunzionale ivi previsto di 500 e 1.000 unità della III Area nell'Amministrazione giudiziaria, non ha nulla da osservare.

Per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare per la componente riferibile al Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e per la giustizia riparativa, segnala che andrebbero invece richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti per quanto concerne il

Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, dal momento che il relativo capitolo non è rintracciabile nello stato di previsione del ministero della giustizia, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.

Con riferimento, infine, agli articoli 17, recante disposizioni transitorie, e 18, recante modifiche e abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento del relatore, per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, evidenzia che la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata « ufficio per il processo » già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette.

Segnala che tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginoso definizione della sua articolazione soggettiva.

Evidenzia che, da quanto precede, si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata « ufficio per il processo », necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti.

Fa presente che per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento

al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Segnala che al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel limite massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657.

Sottolinea che l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal *Recovery Fund*, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate « ufficio del processo » un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026.

Segnala che per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024.

In merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, fa presente che questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di

natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione « Funzionamento degli uffici giudiziari » del programma 1.2 « Giustizia civile e penale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024.

Con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordinamento dei predetti uffici, assicura che non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e che le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, evidenzia che, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario prov-

vedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio.

Fa presente che la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui ha detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021.

Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), assicura che la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto.

Con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, assicura che la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile.

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli « esperti » nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, conferma che tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 13, fa presente che la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della

sezione o di altro magistrato da questi delegato.

Segnala che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Assicura che l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari « esperti » nell'ambito della giustizia minore, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa.

Quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, segnala che con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2024, di cui conferma la piena disponibilità.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Atto n. 406);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai

sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo" già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette;

tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginoso definizione della sua articolazione soggettiva;

da quanto precede si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti;

per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel li-

mite massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657;

l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal *Recovery Fund*, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate "ufficio del processo" un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026;

per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024;

in merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione "Funzionamento degli uffici giudiziari" del programma 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024;

con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordina-

mento dei predetti uffici, non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione;

con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2017, il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia;

per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario provvedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio;

la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021;

quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto;

con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile;

con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli "esperti" nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria;

con riferimento all'articolo 13, la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della sezione o di altro magistrato da questi delegato;

gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero

della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari "esperti" nell'ambito della giustizia minorile, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa;

quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto Capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894,00 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108,00 a decorrere dall'anno 2024, di cui si conferma la piena disponibilità,

ritenuto che l'articolo 16, comma 2, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dalla clausola di copertura finanziaria relativa agli oneri concernenti il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 407.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 206 del 2022, cosiddetta delega per la riforma del processo civile – reca disposizioni in materia di efficienza del processo civile, revisione della disciplina della risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di un'apposita clausola di neutralità finanziaria (articolo 51) in base alla quale dall'attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle previsioni di spesa relative all'articolo 7 e all'articolo 9, segnala che al Ministero della giustizia è affidato un monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa: eventuali scostamenti sa-

ranno compensati con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43).

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 51, che prevedono disposizioni in materia di giurisdizione civile, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla quale si deduce che il provvedimento conferma i profili finanziari anticipati dalla legge di delega.

Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni, al di là delle considerazioni svolte e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che:

per quanto riguarda specificamente le risorse umane, ai sensi dell'articolo 45, la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali, affidata a un decreto ministeriale, avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre la nuova assegnazione non è configurabile quale trasferimento o nuova assegnazione;

per quanto riguarda le restanti risorse, alle norme istitutive risulta comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. In proposito non formula dunque osservazioni.

In merito, inoltre, al monitoraggio sulle spese valutate affidato al Ministero della giustizia, di cui all'articolo 43, evidenzia che esso è testualmente riferito dalla norma alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*), e 9, comma 1, lettera *l*). Esso dunque non risulta riferito anche all'ulteriore disposizione onerosa recata dall'articolo 3, comma 57, che non risulta menzionato. Circa le ragioni di tale esclusione considera opportuno acquisire chiarimenti; ciò anche in considerazione del fatto che la norma di monitoraggio abilita specificamente il Ministero della giustizia a compensare eventuali scostamenti mediante corrispondenti incrementi del contributo unificato.

Ritiene in proposito che andrebbe confermata l'idoneità del meccanismo di compensazione indicato dalla norma, a valere sul contributo unificato, a fornire idonea copertura anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra eventuali maggiori oneri e risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che alcune disposizioni presenti nello schema di decreto prevedono la copertura degli oneri da esse derivanti a valere sulle risorse di cui ai commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo ricorda che il citato comma 39 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della medesima legge, in materia di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, mentre il predetto comma 40 reca una previsione di spesa stimata in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera *e*), numero 3), della medesima legge, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Ricorda altresì che le risorse da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono confluite, per effetto di variazioni amministrative, nel Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile istituito sul capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come risulta dal disegno di legge di assestamento di bilancio 2022.

Ciò posto, rammenta che le disposizioni del presente schema di decreto che fanno riferimento alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono le seguenti: l'articolo 7, comma 1, lettera *t*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, cui

corrisponde un onere valutato in euro 2.082.780 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *aa*), in materia di disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cui corrisponde un onere valutato in 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *bb*), in materia di spese di avvio della procedura di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione, cui corrisponde un onere valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 9, comma 1, lettera *l*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita, cui corrisponde un onere valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023.

Fa riferimento invece alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il solo articolo 3, comma 57, del presente schema di decreto, in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, cui corrisponde un onere valutato in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023.

Inoltre, rammenta che l'articolo 43 del presente schema di decreto, con riferimento agli oneri coperti a valere sulle risorse iscritte in bilancio ai sensi del comma 39, dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio della spesa e, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni, alla compensazione degli stessi con il corrispondente aumento del contributo unificato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge delega.

Tutto ciò considerato, poiché le risorse del predetto Fondo risultano congrue e la loro destinazione appare coerente con le finalità cui esse sono preordinate dalla legge delega, non ha osservazioni da formulare.

Infine, segnala che l'articolo 51 del presente schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle dianzi citate. In merito a

tale clausola, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera *g*), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Evidenzia che la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Fa presente che in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009.

Segnala che il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 407);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera *g*), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;

in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera *g*), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009;

il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, da realizzare attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato, risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022, come indicati nella delibera-

zione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 e autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 luglio ultimo scorso.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo in questione reca uno stanziamento corrente per l'anno 2022 di 1.189.027.141 euro: tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.397.500.000 euro per il 2022, stabilita dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il triennio 2022-2024) – è il risultato, da un lato, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 34.708.394 euro, dall'altro, della riduzione operata, nell'ammontare di 77.500.000 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2022 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2021, nonché dell'ulteriore riduzione, pari a 165.681.253 euro, recata, per finalità di copertura, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2022, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ».

Segnala che lo stanziamento corrente del Fondo stesso ammonta invece, per l'anno 2023, a 1.679.000.000 euro.

Ritiene tale precisazione opportuna giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2022, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato nei recenti anni in occasione dell'esame parlamentare di schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2022 ma anche, sia pure in misura minore, quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023.

Evidenzia che tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della nuova disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato

proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Fa presente che, in applicazione del regime testé descritto, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2022, pari complessivamente a 1.681.207.355 euro, in parte – quanto a 1.182.125.071 euro – allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2022, e per la restante parte – quanto a 499.082.284 euro – alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2023.

Segnala che l'articolo 2 determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, poiché non si ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, propone di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché

in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 414.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, rinvia alla documentazione elaborata dagli uffici della Camera per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame e delle relative richieste di chiarimento al Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante le risposte alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 414);

considerato che l'articolo 67 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 134 del 2021, che reca le occorrenti disponibilità;

ritenuto che l'articolo 99, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal predetto articolo 67, debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo nella seduta odierna, la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Atto n. 431.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca uno schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 36 del 2021, avente ad oggetto la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo e corredato di clausola di invarianza riferita al decreto nel suo insieme.

In merito alle norme aventi effetti diretti sulla finanza pubblica (articoli 13, 23 e 24) evidenzia che tali norme incidono sulla disciplina fiscale (articoli 13 e 24) e su quella previdenziale (articolo 23).

In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli 13 e 23, evidenzia che gli effetti onerosi risultano ricostruibili sulla base dei dati sottostanti la stima, forniti dalla relazione tecnica. Osserva peraltro che detti dati, quali ad esempio la platea degli interessati e i redditi percepiti, essendo di fonte amministrativa, non sono pienamente riscontrabili sulla base di fonti esterne alle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 24, osserva quanto segue.

Per quanto attiene ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, già assicurati o che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati a fini della stima, che andrebbero pertanto acquisiti.

Con riferimento alla valutazione degli oneri derivanti dalle prestazioni fornite agli assicurati, segnala che ugualmente la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione. In tale ambito, rileva che il *trend* di crescita dei relativi oneri riferito ai lavoratori che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti risulta più marcato rispetto alle altre due tipologie di soggetti considerate nella tabella degli oneri: sul punto ritiene necessari chiarimenti.

Segnala che la disposizione in esame sopprime i riferimenti testuali ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali. A tal riguardo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se da tale soppressione possano derivare apprezzabili effetti finanziari, indicandone in tal caso la misura.

Evidenzia che le disposizioni prevedono che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto in esame non si dia luogo a recupero contributivo. Tale previsione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non considerate nella relazione tecnica, qualora il gettito in questione sia

stato scontato nelle previsioni di bilancio. Sul punto ritiene necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, provvede alla copertura degli oneri derivanti:

dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dall'anno 2024;

dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,8 milioni di euro per l'anno 2027;

dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, evidenzia che ai predetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità:

quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, anche dilettantistico, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, a 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, a 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che il Fondo in questione presenta una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ma non ha finora avuto alcun utilizzo diretto, dal momento che per le annualità 2021 e 2022 il suo stanziamento è stato integralmente impiegato per finalità di copertura di altri provvedimenti legislativi.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, rammenta che il Fondo in parola presenta – alla luce delle previsioni assestate del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024 – uno stanziamento di circa 225,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito a quanto asserito nella relazione tecnica in ordine al fatto che entrambi i Fondi posti a copertura recano le necessarie disponibilità, ciò con particolare riguardo alla riduzione in via permanente del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione dei Fondi medesimi non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi stessi per le annualità interessate.

Infine, da un punto di vista strettamente formale ravvisa l'opportunità di integrare la norma in commento nel senso, da un lato, di specificare il carattere « annuo » degli oneri previsti a regime dalle diverse disposizioni oggetto di copertura, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI conferma le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo.

Assicura che le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 431);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si confermano le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo;

le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime,

rilevata altresì la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri a regime indicati al predetto articolo 31 nonché di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 31 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo le parole 330.000 euro aggiungere la seguente annui e dopo le parole 19,65 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

al comma 1, lettera b), dopo le parole 19,98 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schemi di decreti ministeriali di approvazione di programmi pluriennali di A/R (Atti nn. 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 e 430)

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER GLI ANNI 2022-2028

ATTO DEL GOVERNO	PROGRAMMI D'ARMA	ONERE COMPLESSIVO (milioni di euro)	CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101"	2195,2	7120	2	10	15	10	32,9	30	36,3	45
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101"		7120	27	23,2	11,6	30	32,9	30	36,3	45
AG 417	SMD 17/2022 "Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER"	456,3	7120	3		7	20	28	40	60	90
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORIA"	500	7120	1	12,2	2	1	50	117	70	40
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORIA"		7120	40	8,69	14,63	14,48	50	117	70	40
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"	848,8	7120	3		9,17	14,39	44,1	48,22	73,94	50
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	27					2,34	16,27	5,5
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	32			16,76	28,59	25,07	0,69	25,56
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	42			1	5	5	20	10
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARLETE"		7120	42			26,93	47,98	76,21	85,18	113
AG 421	SMD 10/2022 "Nuova Scuola Elicotteri Viterbo - Segmento operativo"	653	7120	2	1	10	29	5			
AG 422	SMD 11/2022 "GIORGIA - Globa RPAS Insertion Architecture"	20,5	7120	2		3	3	6			
AG 423	SMD 14/2022 "Nuove Unità Anfibia"	2041	7120	1		1	50	50	100	100	117
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"	95,7	7120	4	2	5	17,5	13,5	14	9	10
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	39	2	1,7	4	6,4	5,2	2,4	
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	42	4	6,7	21,5	20,4	20,7	12,4	10
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"		7120	42							
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	590	7120	4		43	28	41			
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"		7120	27	8,69	23,4	2,8	3	47,8	75	
AG 426	SMD 22/2022 "Sistema d'arma controcarro a corto gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre"	426	7120	3		1	1	10	10	10	20
AG 427	SMD 23/2022 "High Altitude Platform Systems"	55	7120	2	1	7	5	7			
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	209	7120	2	1	8	12	7	8	16	10
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"		7120	27	1	8	12	7	6	11	14
AG 429	SMD 26/2022 "Brigata di Manovra MultiDominio (BMMD)"	527	7120	27	0,75	1,75	3,5	17,1	12,6	1	1
AG 429	SMD 26/2022 "Brigata di Manovra MultiDominio (BMMD)"		7120	40	0,75	1,75	3,5	17,1	15,21	3,61	2,31
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	6050	7120	3			5	7	21	60	91,37
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"		7120	27							101,98
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"		7120	32							43,13
TOTALE					61,8	182	254	361	501	569	662
TOTALE											14577,5

ALLEGATO 2

Schemi di decreti ministeriali di approvazione di programmi pluriennali di A/R (Atti nn. 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 e 430)

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PER GLI ANNI 2029-2036

ATTO DEL GOVERNO	PROGRAMMI D'ARMA	CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	ANNI											DIFFERENZA TRA ONERE COPERTO E COPERTURA (milioni di euro)	ONERE COPERTO (milioni di euro)	PERCENTUALE DI COPERTURA
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
AG 416	SMD 15/2022 "Mid Life Upgrade (MCO/MLU) EH-101"	7120	2	105	127	95	148	120	120	130	136						
AG 416	SMD 13/2022 "Mid Life Upgrade (MCO/MLU) EH-101"	7120	27	105	127	95	148	120	120	130	136						910,2
AG 417	SMD 17/2022 "Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER"	7120	3	60	25	10	10										106,3
AG 418	SMD 19/2019 "MCO/MLU Classe DORAX"	7120	40														170
AG 419	SMD 23/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	3	60	80												
AG 419	SMD 21/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	32														
AG 419	SMD 22/2022 "Ammodernamento del carro ARIETE"	7120	42	50	50	30	30	60	60	60	60						
AG 421	SMD 10/2022 "Nuova Scuola Elicotteri Viterbo - Segmento operativo"	7120	2	110	130	30	30	30	60	60	60						0
AG 422	SMD 11/2022 "GLOBE - Globa RNAS Inspection Architecture"	7120	2														45
AG 423	SMD 14/2022 "Nuove Unità Anfibia"	7120	1	91	40	81	96	142	147	157	54						12
AG 424	SMD 18/2022 "SDR-EVO"	7120	4														8,5
AG 424	SMD 13/2022 "SDR-EVO"	7120	29														12,6
AG 424	SMD 13/2022 "SDR-EVO"	7120	44														815
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	7120	4														0
AG 425	SMD 20/2022 "Sistema Satellitare Ottico di II generazione"	7120	27														95,7
AG 426	SMD 17/2022 "Sistema d'arma a crociera a corto gittata per le unità operative dello Stamento Militare Terrestre"	7120	3														45
AG 427	SMD 23/2022 "High Altitude Platform Systems"	7120	2														12
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	7120	2	10	10	10	10	10	10	10	10						8,5
AG 428	SMD 25/2022 "Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)"	7120	27	10	10	10	10	10	10	10	10						12,6
AG 429	SMD 36/2022 "Frigata di Manovra Multidominio (BMMD)"	7120	27	1,31	0,81	3,52	1,81	1	1	1	1						0
AG 429	SMD 35/2022 "Frigata di Manovra Multidominio (BMMD)"	7120	40	1	1	1	1	1	1	1	1						374
AG 430	SMD 37/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	3	2,51	1,81	4,92	2,81	1	1	1	1						35
AG 430	SMD 37/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	27	86	175	290	402	390	503	410	385						326
AG 430	SMD 37/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	27	125,94	244,72	391,25	463,78										374
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	32	39,4	5	5	5	5	5	5	5						0
AG 430	SMD 27/2022 "Famiglia di sistemi d'arma della componente pesante"	7120	32	251,34	146,27	486,25	363,78	390	503	410	385						326
TOTALE				640	751	717	861	713	830	697	575	6203,35	8374,15	57,45			

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Atto n. 414)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Roma, 07 settembre 2022



APPUNTO

OGGETTO: A.G. n. 414 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Iter: Assegnato alle Commissioni 2^a (Giustizia) e 5^a (Bilancio). Scadenza 08 ottobre 2022

È posto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio del Senato, l'esame del provvedimento indicato in oggetto.
È stato pubblicato il Dossier di verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio del Senato.

Si riporta di seguito la griglia di sintesi del Dossier con gli elementi di risposta pervenuti dal Ministero Giustizia:

DOSSIER	ELEMENTI RISPOSTA
<p>Articolo 1 <i>(Modifiche al Libro I del codice penale)</i></p> <p>In merito alla modifica indicata alla lettera g), premesso che la RT ipotizza effetti finanziari comunque "positivi" i quali non vengono stimati per ragioni prudenziali, andrebbero comunque richieste valutazioni sulla base dei dati relativi al gettito registrato negli ultimi anni in relazione alle pene pecuniarie interessate dai procedimenti di cui agli articoli 102 (<i>Conversione di pene pecuniarie</i>) e 103 (<i>Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie</i>) della vigente legge n. 689/1981, posto che la RT associa alle modifiche anche nuove forme e modalità di recupero dei crediti da parte dello Stato, che indurrebbero il condannato al pagamento del suo debito ad evitare</p>	<p>In merito alla modifica indicata alla lettera In merito alla modifica indicata alla lettera g), dai dati acquisiti da Equitalia Giustizia risulta che nel triennio 2016-2019, quanto alla pena pecuniaria, il rapporto tra credito affidato ad Equitalia Giustizia e riscosso è del 4,2%; il non riscosso è di oltre 3 miliardi di euro, nel periodo considerato. A tale proposito, si riporta, la <i>tabella riepilogativa 3</i> fornita da Equitalia-Giustizia, che attesta gli importi affidati e riscossi in relazione alla tipologia di credito della "pena pecuniaria":</p>

conseguenze peggiori, sollecitando al reperimento nel proprio patrimonio disponibile.

Sulla modifica di cui alla lettera i), andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità nella norma, che andrebbe altresì accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare la sostenibilità, come previsto dal comma 6 bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sulle modifiche previste alle lettere m) ed n), sono necessari elementi documentativi in merito alla dotazione di risorse umane e strumentali degli UEPE che sono chiamati a gestire le misure previste dalla norma.

Tabella 3 Fornitura aggregata pene pecuniarie affidate e riscosse nell'intervallo 2016-2019

Tipologia carico	2016	2017	2018	2019	Totale aggregato
Carico Affidato	885.763.394,29	902.857.047,78	738.493.724,46	589.535.202,38	3.116.649.368,91
Carico Riscosso	41.894.983,12	28.758.633,43	17.681.910,21	11.621.399,58	99.956.916,34
Carico Sgravato	196.801.991,31	141.414.235,26	94.717.772,9	53.864.805,16	486.618.804,63
Carico Sospeso	86.555.077,44	78.426.733,88	30.116.934,62	76.384.852,72	273.483.598,46
Rapporto % riscosso/affidato al netto del carico sgravato e sospeso	7,0%	4,2%	2,9%	2,5%	4,2%

ulla base dei sopra illustrati dati, si ribadisce che la rivisitazione dello strumento di conversione delle pene pecuniarie come elemento di esecuzione del dispositivo, comporta una crescita dei tassi di riscossione, una maggiore efficienza dei processi produttivi che coinvolgono gli uffici giudiziari e una riduzione complessiva dei casi di contenzioso.

Sulla modifica di cui alla lettera i), si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che l'utilizzo delle comunicazioni telematiche ai fini processuali e procedurali nel settore penale è rinvenibile già nelle attività ordinariamente espletate dagli uffici di cancelleria e segreteria sia nel corso delle indagini sia nel corso delle fasi dibattimentali, circostanza riscontrabile anche per gli adempimenti di polizia giudiziaria, assicurando, quindi, che ogni incombenza – compresa quella relativa ai software applicativi – può essere fronteggiata attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle modifiche previste alle **lettere m) e n)** si rappresenta che il deflazionamento dei procedimenti penali in sede giurisdizionale, realizzato mediante l'adozione di misure di comunità nei confronti dei condannati, comporterà effetti positivi per la finanza pubblica. Si assicura, infatti, che gli adempimenti collegati alle attività relative all'adozione delle suddette misure potranno essere garantiti attraverso la dotazione di risorse umane degli UEPE, competenti a gestire tali misure, che a seguito dell'attuazione dell'art. 17 del D.L.30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata incrementata delle unità di personale di carriera dirigenziale ed amministrativa, di seguito riportate:

Personale dirigenziale non generale:

Dirigenti di esecuzione penale esterna		II	unità
Figure professionali di personale amministrativo:			
Profilo professionale	Totale		
Funzionari della professionalità di servizio sociale	421		
Funzionari della professionalità pedagogica	320		
Funzionari amministrativi	97		
Funzionari contabili	57		
Assistenti amministrativi	110		
Contabili	37		
Assistente informatico	50		
TOTALE AREA III	895		
TOTALE AREA II	197		
TOTALE	1.092		
<p>Si assicura, inoltre, l'adeguatezza delle strutture esistenti anche a fronte di un ipotizzato incremento di procedimenti che verranno ad interessare l'area dell'esecuzione penale esterna.</p>			
<p>Articolo 2 (Modifiche al Libro II del codice penale)</p>			

<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera c), che integra l'articolo 590 bis c.p. (<i>Lesioni personali stradali gravi o gravissime</i>), è necessario acquisire la stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione nonché i dati concernenti i procedimenti registrati a tale titolo negli ultimi anni.</p> <p>Sulle lettere m) ed n), che rispettivamente modifica l'articolo 634 c.p. (<i>Turbativa violenta del possesso di cose immobili</i>) ed integra l'articolo 635 c.p. (<i>Danneggiamento</i>), ad integrazione dei dati ISTAT esposti dalla RT, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito alle ricadute sugli uffici inquirenti e sull'attività della polizia giudiziaria relativamente alle indagini da espletarsi alla luce del nuovo contenuto della norma, rispetto a quelle ordinariamente disposte dalla magistratura.</p> <p>In merito alla lettera o), che modifica l'articolo 640 c.p. (<i>Truffa</i>), è necessario acquisire la stima degli effetti deflattivi sui procedimenti penali e sui conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'Amministrazione.</p> <p>Quanto alla lettera p), che modifica l'articolo 640-ter c.p. (<i>Prode informatica</i>) andrebbero richiesti elementi di stima conseguenti alla definizione anticipata del connesso procedimento penale, attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter c.p., e gli ipotizzati effetti "positivi" in connessione alla attesa deflazione dei procedimenti.</p> <p>Quanto alla lettera q), si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla lettera o).</p>	<p>In relazione all'articolo 2, lett. c), stante la difficoltà di reperire dati definitivi sui procedimenti registrati a tale titolo negli ultimi anni, al fine di stimare gli effetti deflattivi sui procedimenti penali e i conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili per l'amministrazione giudiziaria, si ritiene utile riportare le statistiche alla voce "Incidenti stradali" (http://www.istat.it/archivio/87539), nel quale si evidenzia che nel periodo 2017-2019 in Italia sono stati rilevati in media ogni anno 173.223 incidenti, con 3.295 morti e 243.684 feriti di cui 17.841 feriti gravi, secondo la definizione MAIS3+ (Maximum Abbreviated Injury Scale), pari al 7,3% del totale. Ogni anno quindi a ciascun decesso si aggiungono in media 5,4 persone che riportano conseguenze gravi e spesso invalidanti. Si osserva che per la maggior parte di tali incidenti con lesioni gravi e gravissime secondo la normativa vigente la procedibilità è stata d'ufficio, a fronte della possibilità, introdotta con la presente riforma, di ricorrere alla querela di parte o alla composizione negoziale tra le parti, sperando il contenzioso giudiziale solo nei casi di estrema gravità o di omicidio colposo. Ad ogni modo si rinvia alle indicazioni fornite dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nel documento A.I.R. di accompagnamento al testo legislativo (http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=25069#).</p> <p>Per quanto riguarda le successive lettere m), n), o), p) e q) si ritiene che gli effetti sulla finanza pubblica, in termini di deflazione dei procedimenti penali e conseguente risparmio di spesa ipotizzabile, potranno essere suscettibili di una stima attraverso la valutazione comparativa - rispetto ai dati riportati nel sopraccitato documento A.I.R. - soltanto in un momento successivo all'applicazione delle misure introdotte con la presente riforma. Si assicura, ad ogni modo, che la procedibilità a querela di parte prevista anche per ipotesi aggravate è in grado di realizzare impatti positivi sul contenzioso giudiziario e conseguentemente sulla finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, la modifica indicata alla lettera f) che inserisce l'articolo 90 bis.1 (<i>Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134</i>), comporta il sostenimento di oneri di interpretariato. Appare perciò necessaria un'attenta valutazione degli effetti d'impatto sui fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e sulla possibilità che i relativi adempimenti trovino adeguata copertura a valere delle</p>	<p>Si assicura che gli eventuali oneri relativi all'assistenza linguistica del reo e della vittima sono già inclusi nei fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e, pertanto, trovano adeguata copertura a valere sulle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.</p>

<p>risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>	
<p>Articolo 6 (Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale) Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), che sostituisce l'articolo 110 c.p.p. (<i>Sottoscrizione degli atti</i>) sono necessarie rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dell'obbligo di convertire i documenti in copia informatica da parte degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente. In merito alla lettera b), che riformula l'articolo 111 c.p.p. (<i>Data degli atti</i>), andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità dell'estensione anche agli atti del procedimento penale. In merito alla lettera c), e con riferimento ai nuovi artt. 111-bis e 111-ter, III comma, andrebbe valutato l'impatto sul funzionamento delle dotazioni delle cancellerie nell'ambito dei procedimenti penali.</p>	<p>Riguardo all'articolo 6, lettera a), si assicura la piena sostenibilità dell'obbligo di conversione degli atti in forma analogica in copia informatica da parte degli uffici dell'amministrazione giudiziaria mediante il ricorso alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, mentre riguardo alla lettera b) si conferma la neutralità dell'intervento relativo all'estensione al procedimento penale per la formazione di atti e documenti digitali, trattandosi di disposizione già prevista ordinariamente a seguito della ricezione delle direttive contenute nel CAD (D.L.gvo 7 marzo 2005, n. 82).</p> <p>In ordine a quanto previsto nella lettera c) si conferma l'adeguatezza della dotazione delle apparecchiature e delle infrastrutture informatiche presenti negli uffici giudiziari, idonee ad assicurare il deposito degli atti e dei documenti con modalità telematiche, che è stato già sperimentato sotto il profilo strutturale ed organizzativo, nel corso della fase emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19 e realizzato, secondo le più ampie esigenze di informatizzazione inserite nella programmazione della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Si assicura, in stretta relazione a quanto appena detto, che la dotazione e la professionalità del personale amministrativo di area informatica necessario alla transizione digitale del processo penale risulta adeguata in quanto destinatario di una programmazione ed organizzazione a livello centrale e periferico in grado di soddisfare le esigenze informatiche di ogni ufficio dislocato sul territorio nazionale.</p> <p>Parimenti, sempre riguardo alla lettera c), come per la formazione degli atti di cui alla suddetta lettera a), anche per il fascicolo informatico che dovrà contenere i documenti digitali, di cui all'art. 111-ter c.p., si assicura che non si prevedono ricadute, di natura finanziaria, sul funzionamento degli uffici in termini di risorse umane e strumentali dal momento che tali adempimenti risultano già espletati dal personale in servizio con gli strumenti a disposizione a legislazione vigente.</p> <p>Infine, si assicura che le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l'art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e previsto dall'art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, risultano adeguate alla realizzazione degli interventi necessari per completare l'assetto informatico degli uffici giudiziari secondo le modalità delineate dalle introducenti norme sul processo penale telematico.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari elementi a conferma dell'adeguatezza della dotazione delle necessarie apparecchiature, presso le strutture penitenziarie e gli uffici giudiziari, nonché circa la sostenibilità di tale modalità di interlocuzione "esclusiva", con la dotazione organica del personale di vigilanza della polizia penitenziaria durante i collegamenti. Si rinvia anche alle osservazioni di cui all'articolo 8.</p>	<p>Le considerazioni effettuate sopra sono da ripetere anche per quanto concerne l'articolo 7 lettera b), riguardo alle apparecchiature presso le strutture penitenziarie e gli uffici giudiziari per garantire i collegamenti a distanza nel caso di richiesta da parte dell'imputato o del testimone che siano detenuti presso istituti penitenziari situati in circoscrizioni diverse da quella del giudice procedente, si assicura la corrispondenza delle stesse ai fabbisogni informativi. Per il personale di vigilanza di polizia penitenziaria che deve presenziare agli stessi collegamenti si ritiene che la dotazione organica risulti adeguata alle necessità delle attività relative alle procedure a distanza senza che si determinino nuovi fabbisogni di personale con impatto sulla finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari elementi di conferma in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche e digitali ad oggi già nella disponibilità degli organi di P.G. che rendano concreta la possibilità che i collegamenti in videoconferenza siano diffusamente "operativi" nei termini tali da assicurare il diritto imprescindibile alla presenza dei difensori, anche nella fase delle indagini preliminari. Inoltre, sui dati finanziari esposti nella RT, relativamente agli stanziamenti già previsti in bilancio nell'ambito dello stato di previsione del ministero della giustizia, va osservato <i>in primis</i> sul capitolo 1462 (Pg. 14) che il dato dello stanziamento definitivo di competenza registrato per l'anno in corso è di 6.688.434 euro anziché i 12,6 milioni circa dello stanziamento iniziale, mentre il capitolo 2121, reca uno stanziamento definitivo per il corrente anno di 542.491 euro a fronte di un dato indicato dalla RT in 842.491 euro. In merito poi alla dotazione dei capitoli di spesa 1501 e 7203, posto che si tratta di dotazioni evidentemente riferite a fabbisogni di parte corrente ed in conto capitale, dal momento che i dati registrati dal DATAMART/RGS presentano sensibili differenze rispetto alla dotazione complessiva indicata dalla RT per il 2022, andrebbero richiesti elementi di conferma circa le relative disponibilità per il medesimo anno.</p>	<p>Si assicura la piena operatività dei collegamenti a distanza grazie alle dotazioni disponibili presso gli organi di polizia giudiziaria, realizzate nel corso dello stato emergenziale e implementate durante il medesimo, al fine di pervenire al completamento del processo di informatizzazione del settore penale giudiziario, come evidenziato nella Relazione annuale sull'Amministrazione della Giustizia 2021, presentata nel gennaio 2022, al Parlamento, che fornisce un quadro riassuntivo sul sistema di tracciamento delle aule per la celebrazione di udienze in videoconferenza evidenziando che sono state allestite 329 aule totali per 166 uffici giudiziari. Ulteriori 62 aule sono state realizzate nel 2021 e altre 10 sono in via di realizzazione nel corso del presente anno, mentre sono state già allestite 458 salette in 80 sedi di istituti carcerari e ulteriori 43 verranno allestite nel 2022. In merito ai dati relativi agli stanziamenti dei capitoli di spesa indicati nel presente articolo (1462, p.g. 14; 2121; 1501 e 7203) si rappresenta che le differenze riscontrate fra lo stanziamento iniziale riportato nella relazione tecnica e lo stanziamento definitivo di competenza registrato per l'anno in corso (2022), non incidono sulle disponibilità delle risorse iscritte negli suddetti capitoli in quanto le stesse sono destinate per le finalità di spesa ivi previste e, pertanto, impiegate nel corso dell'anno per interventi specifici in materia. Si assicurano, infine, per gli anni 2023 e 2024, le disponibilità relative a tutti i capitoli di spesa richiamati nella relazione tecnica.</p>

<p>strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia".</p>	
<p>Articolo 13 (Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero utili elementi di valutazione in merito ai risparmi ipotizzabili, atteso che la norma permetterebbe, tra l'altro, di disattendere ad attività ed incombenze del personale ausiliario e di cancelleria e di velocizzare i tempi dei procedimenti in relazione alla compiuta formazione degli elementi utilizzabili in sede dibattimentale, ai fini della formazione della prova.</p>	<p>Si rappresenta che le attività ordinarie espletabili con le nuove tecnologie già disponibili, in quanto realizzate nel periodo di crisi dovuta all'emergenza pandemica, sono suscettibili di determinare risparmi in termini di tempo, riducendo gli adempimenti da realizzarsi in presenza nel corso dei procedimenti e di realizzare nuovi moduli organizzativi di gestione del personale e dei carichi di lavoro nell'ottica di snellezza ed efficienza del sistema giudiziario.</p>
<p>Articolo 27 (Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero utili elementi di stima idonei a suffragare la virtuosità delle norme, a partire dalla esposizione di previsioni dell'incremento del numero dei procedimenti "abbreviati" rispetto ai procedimenti che si svolgono con rito "ordinario".</p>	<p>Nel confermare l'effetto deflattivo in termini di carichi di lavoro e di abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali conseguente all'estensione delle casistiche di applicazione dei riti alternativi al dibattimento ordinario, si rappresenta che l'incremento del numero dei procedimenti definiti a seguito di rito abbreviato comporta una corrispondente diminuzione di quelli per cui è necessario il completamento dell'iter processuale seguendo i tempi e le modalità di svolgimento del rito ordinario.</p> <p>Al riguardo preme evidenziare che dall'analisi della serie storica relativa alla tipologia di definizione dei procedimenti penali elaborata dalla competente Direzione generale di statistica è rilevabile la progressiva diminuzione del numero dei procedimenti definiti senza il ricorso al dibattimento tanto in primo che in secondo grado, a dimostrazione delle criticità riscontrate nell'applicazione della disciplina vigente che non riesce più a consentire ai riti sommari di svolgere la funzione che gli è propria di assicurare soluzioni alternative al rito ordinario consentendo il corrispondente abbattimento in termini di dispiego di risorse umane, strumentali e finanziarie evitando lo svolgimento di adempimenti ed attività complesse ed aggravate dalla necessità di rispettare ogni volta il rigore imposto dalle regole del contraddittorio.</p> <p>Come segnalato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, le analisi statistiche, effettuate secondo il metodo tradizionale del calcolo della durata media, segnalano un dato preoccupante sia che si guardi al periodo luglio 2019-2020 sia che si guardi all'intero anno 2019 (riferimento adottato dal PNNR), facendo evidenziare una tendenza negativa che occorre invertire, tendenza negativa</p>

	<p>desunta dal confronto dei dati relativi alla durata media registrata negli anni giudiziari 2020/2021 e 2018/2019 in tutti i gradi di merito e in sede di legittimità. Quanto alla stima di previsioni circa l'incremento del numero dei procedimenti abbreviati rispetto a quelli ordinari, nel notare che, come indicato nell'ADR, il giudizio abbreviato instaurato al di fuori del giudizio direttissimo (n. 11.807 nell'anno giudiziario 2019/2020; n. 13.476 nell'anno giudiziario 2020/2021), presenta dati quantitativi trascurabili rispetto alla totalità dei rinvii a giudizio (262.085 nell'anno giudiziario 2020/2021; 297.650 nell'anno giudiziario 2019/2020), si fa presente che l'introduzione delle misure incentivanti al ricorso ai riti speciali realizzate con il presente provvedimento sono effettivamente dirette a favorire il più possibile il ricorso ai riti sommari.</p> <p>Si evidenzia ad ogni modo che le prospettazioni illustrate circa l'impatto positivo delle disposizioni introdotte allo scopo di favorire le definizioni processuali con rito abbreviato, anche attraverso gli "sconti" di pena per l'imputato, sconti tra il resto aumentati nel caso di mancata impugnazione, saranno sottoposte all'attività di verifica della loro effettività assegnata al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza del processo penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia in attuazione della legge delega n. 134/2021.</p>
<p>Articolo 28 (Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale)</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato in RT in termini di riduzione dei carichi lavorativi giurisdizionali, quanto agli effetti positivi di entrata nelle casse dell'erario, rappresentando che, allo stato, non sono quantificabili i possibili risparmi conseguiti in ragione annua.</p>
<p>Articolo 29 (Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale)</p>	<p>Si conferma il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute che hanno l'obiettivo di diminuire l'applicazione di misure detentive e il sovraffollamento carcerario in una misura sulla quale allo stato non è possibile, proprio in ragione della natura delle disposizioni introdotte, esprimere una precisa definizione quantitativa. In relazione all'effettiva sostenibilità per gli UEPE del previsto carico "aggiuntivo" di lavoro si assicura che lo stesso potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni strumentali disponibili dal momento che il potenziamento delle risorse necessario è stato valutato opportunamente in</p>
<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, è necessario fornire i dati concernenti gli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di diminuzione delle misure detentive e sul sovraffollamento carcerario, nonché, sui carichi di lavoro del personale di magistratura (anche di sorveglianza) e le relative ricadute – anch'esse di segno "positivo" – sui relativi fabbisogni organici. Con riferimento agli UEPE, sarebbero utili elementi documentativi in merito alla effettiva sostenibilità del carico "aggiuntivo" di lavoro</p>	

<p>– in tal modo qualificato dalla stessa RT –, per la definizione dei percorsi trattamentali più opportuni per ogni l'imputato/interessato, atteso che, a tal fine, la RT annessa alle misure previste nel decreto-legge 36/2022 ha previsto il potenziamento delle sole risorse umane di tali uffici.</p>	<p>quello delle risorse umane aumentate dal decreto-legge n. 36 del 2022 come convertito dalla legge n. 79 del 2022.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 (Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, in merito alla lettera g), che integra l'articolo 496 c.p.p. (<i>Ordine nell'assunzione delle prove</i>), sono necessarie rassicurazioni riguardo all'adeguatezza delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari all'espletamento degli adempimenti previsti dalla norma.</p> <p>Sulla lettera i), che modifica l'articolo 510 c.p.p. (<i>Verbale di assunzione dei mezzi di prova</i>), sarebbero utili elementi informativi in merito alla possibilità che le dotazioni delle infrastrutture digitali dell'Amministrazione giudiziaria siano già in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni anche nei prossimi anni e a regime. Ciò detto, anche al fine di assicurare la solidità degli effetti positivi in termini di semplificazione procedurale e snellimento processuale. Sul punto, va evidenziato che l'articolo 94 fa decorrere l'operatività di tale importante modificazione, solo a decorrere da non prima di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31 (Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'intervento è volto a proporre soluzioni innovative anche in sede processuale di cognizione mediante l'intervento dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) per la conversione della pena detentiva in pene alternative, sarebbero utili elementi idonei a comprovare la sostenibilità delle nuove procedure a valere delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì contare sul potenziamento strutturale degli UEPE disposto con l'articolo 17 del DL 36/2021.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p>	
<p>Analoghe assicurazioni vengono fornite in relazione all'articolo 31 quanto alla sostenibilità dell'attuazione delle disposizioni che, in caso di condanna a pena detentiva breve, prevedano l'intervento dell'UEPE per favorire il ricorso a modelli sanzionatori sostitutivi che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, confermando l'adeguatezza del potenziamento degli stessi UEPE, realizzato in termini di risorse umane dal citato decreto-legge n. 36 del 2022.</p>	

<p>(Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le novità introdotte le novità introdotte potrebbero determinare maggiori fabbisogni in termini di giudici, andrebbero forniti dati quantitativi circa i procedimenti che si prevede transiteranno dal rito ordinario a quello con citazione diretta e circa i giudici che saranno necessari per svolgere le nuove udienze predibattimentali, fornendo una comparazione in termini di ricadute complessive.</p> <p>Anche circa l'affermazione della RT per cui si eviteranno processi "inutili", andrebbero forniti i primi elementi di stima in merito alla ipotizzata riduzione del numero dei procedimenti, anche in comparazione con i casi di proscioglimento che attualmente si verificano nell'udienza preliminare.</p>	<p>si precisa che la celebrazione della nuova udienza predibattimentale deriva dalla considerazione della necessità di uno specifico ed effettivo filtro giurisdizionale per evitare un inutile dispendio di energie e di costi e al tempo stesso di garantire un positivo riscontro delle ipotesi accusatorie consentendo al giudice incaricato di celebrare il successivo giudizio a citazione diretta di soffermarsi solo su procedimenti la cui trattazione merita una attenzione maggiore. In tal senso vanno riportati gli elementi desumibili dalla Relazione sull'Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2022 che con riferimento alle definizioni mediante citazione diretta evidenziano che tali processi attingono al settore dei reati più diffusi quelli che di regola toccano più da vicino il cittadino, e si concludono con percentuali superiori al 50% dei casi con l'assoluzione.</p> <p>Tanto premesso, in relazione alle richieste di dati quantitativi circa i procedimenti che transiteranno dal rito dibattimentale ordinario a quello definito con citazione diretta si rappresenta che allo stato non è possibile fornire una indicazione puntuale di un fenomeno che sarà come illustrato sottoposto al monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico sopramenzionato e che in ogni caso da un lato consente una trattazione snella e semplificata dei processi e dall'altro assicura la concentrazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel positivo riscontro delle ipotesi accusatorie a valle dell'efficace ed efficace filtro giurisdizionale effettuato con l'udienza predibattimentale in camera di consiglio indicata.</p>
<p>Articolo 34</p> <p>(Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale)</p> <p>Al riguardo, in merito alla lettera c), che inserisce l'articolo 598-bis c.p.p. (<i>Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti</i>), sarebbero utili elementi e dati che consentano di formulare stime in merito alla ipotizzata riduzione dei tempi processuali, fornendosi dati circa il numero annuo dei procedimenti interessati dalle norme in esame e la riduzione "media" dei relativi tempi processuali.</p> <p>In merito alla lettera d), che inserisce l'articolo 598-ter c.p.p. (<i>Assenza dell'imputato in appello</i>), sarebbero utili elementi di stima circa la prevista riduzione dei procedimenti penali. Inoltre, riguardo agli adempimenti di notifica degli atti processuali e all'affermazione secondo la quale le attività delegate alla P.G. sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiate attraverso le risorse</p>	<p>La riduzione dei tempi processuali realizzata con l'incentivazione della celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente in forma scritta e la definizione del giudizio di secondo grado con il "concordato" ha trovato dimostrazione nelle positive esperienze riscontrate a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento dei contagi e di contrasto all'emergenza sanitaria che hanno dato risultati statisticamente positivi a vantaggio non solo della celerità della definizione dei giudizi di impugnazione, ma anche della qualità della risposta giudiziaria. Si rappresenta che non è possibile accedere a dati circa il numero dei procedimenti interessati dalle norme in esame ed esprimere in termini numerici la riduzione dei tempi processuali dal momento che tali elementi saranno oggetto di analisi e studio una volta che la disciplina introdotta sarà applicata a regime e saranno oggetto del monitoraggio che l'Amministrazione della giustizia si è impegnata ad attuare anche al fine di porre in essere gli eventuali correttivi normativi.</p>

<p>umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, vanno fornite conferme atteso che le spese di notifica costituiscono, come noto, componenti delle spese di giustizia.</p> <p>In merito alla lettera l), che modifica l'articolo 604 c.p.p. (<i>Questioni di nullità</i>), sono necessari primi elementi quantitativi di stima circa gli effetti "positivi" per la finanza pubblica ivi solo sommariamente indicati e riferiti, genericamente, ad un ipotizzato minor dispendio di risorse umane, strumentali e finanziarie.</p>	<p>Quanto agli adempimenti di notifica degli atti processuali e alle attività delegate alla polizia giudiziaria tutti di natura istituzionale si assicura che potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente anche in ragione dell'utilizzo degli applicativi collaudati ed implementati nell'ambito del processo penale che consentono di assolvere ai compiti richiesti senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Infine, anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343, relativa alle garanzie per l'imputato e il condannato giudicato in assenza, si ribadisce che il contenuto delle norme è diretto ad impedire a fronte della necessaria tutela del diritto di difesa il prolungamento pretestuoso o dilatorio dei processi in caso in cui la mancata conoscenza (colpevole e volontaria o comunque non sufficientemente provata) venga fatta valere. Al riguardo in ragione della novità della disciplina introdotta non è possibile fornire neppure una prima valutazione in ordine all'effettivo ammontare dell'effetto positivo della disciplina introdotta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 <i>(Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale)</i></p> <p>In merito alla lettera b), che sostituisce il testo dell'articolo 660 c.p.p. (<i>Esecuzione delle pene pecuniarie</i>), posto che la RT evidenzia che la disciplina dell'applicabilità dell'istituto della "conversione" tra pene detentive e pene pecuniarie è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando un gettito d'entrata nelle casse erariali che allo stato è di difficile quantificazione, andrebbero in ogni caso forniti primi elementi e dati concernenti l'ipotizzabile incremento del gettito delle sanzioni pecuniarie nonché di converso stime sul maggior numero di detenuti in conseguenza del mancato pagamento della pena pecuniaria.</p>	<p>Si richiama quanto già espresso sulla disciplina della "conversione" tra pene detentive e pene pecuniarie, che nella riforma in atto si basa sul principio di privilegiare sempre, se e quando possibile, la soluzione del pagamento alla detenzione – che in quanto tale è suscettibile di determinare effetti "positivi" per la finanza pubblica, comportando sempre un incremento del gettito d'entrata nelle casse erariali di cui si ribadisce la consistenza sebbene allo stato di non immediata quantificazione.</p> <p>Sulla base dei dati come meglio sopra illustrati, si ribadisce che la rivisitazione dello strumento di conversione delle pene pecuniarie come elemento di esecuzione del dispositivo, comporta una crescita dei tassi di riscossione, una maggiore efficienza dei processi produttivi che coinvolgono gli uffici giudiziari e una riduzione complessiva dei casi di contenzioso.</p>
<p style="text-align: center;">Articoli 47-49 <i>(Diritto all'informazione (Art. 47); Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (Art. 48); Diritto all'assistenza linguistica (Art.49))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero richiesti i dati ed elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità. In particolare, andrebbero richieste rassicurazioni in merito ai fabbisogni nell'ambito degli UEPE delle figure degli interpreti/traduttori atteso che la RT si limita a riferire che le stesse</p>	<p>In relazione ai fabbisogni delle figure di interpreti e traduttori nell'ambito degli UEPE, menzionate all'articolo 49, si assicura che tali professionalità sono, costituzionalmente garantite nel processo penale, di cui la giustizia riparativa è istituto di particolare rilevanza sulla scia di quanto avviene a livello europeo e, in tale veste, ad ausilio dell'autorità giudiziaria risultando incardinati nel processo nelle aule giudiziarie, nel corso dei riti alternativi e come strumenti di garanzia per l'espletamento di indagini ed interrogatori. Parimenti, gli stessi sono</p>

<p>sono costituzionalmente garantite nel processo penale e pertanto, non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto funzionalmente potranno essere utilizzate anche nel caso della giustizia "riparativa", essendo già previste per le attività giudiziarie nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia che sono disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In tal senso, appare evidente che a fronte di nuove norme che stabiliscono la presenza di tali figure nell'Ambito della giustizia riparativa, andrebbe conseguentemente valutata l'esigenza di un adeguamento degli stanziamenti che già presenti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>da inserire attivamente nei programmi di giustizia riparativa e, pertanto, le loro prestazioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, essendo la loro funzione già prevista per le attività giudiziarie nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente, per i quali non risulta necessario un ulteriore adeguamento.</p>
<p>Articoli 53-56 <i>(Programmi di giustizia riparativa (Art.53); Attività preliminari (Art.54); Svolgimento degli incontri (Art.55); Disciplina degli esiti riparativi (Art.56))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza, come prescritto all'articolo 55.</p>	<p>In ordine alla previsione di cui all'articolo 55, si assicura che i programmi di giustizia riparativa si svolgono in luoghi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria idonei a garantire confidenzialità, riservatezza, gestione attenta del primo contatto visivo e del dialogo. A tal fine si potrà usufruire anche di spazi idonei, già esistenti ed a disposizione delle istituzioni pubbliche presso le quali si svolgeranno i programmi, rappresentando, inoltre, che ulteriori spazi potranno essere reperiti dagli stessi enti locali presso i quali sono istituiti i Centri per la giustizia riparativa, nell'ambito delle strutture già disponibili.</p>
<p>Articoli 61 e 62 <i>(Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa (Art. 61); Livelli essenziali delle prestazioni (Art. 62))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 61, si rammenta che il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, prescrive che la RT di accompagnamento debba recare l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare la sostenibilità.</p> <p>Sull'articolo 62, considerato che si riconoscono livelli essenziali delle prestazioni ma entro un limite di spesa, andrebbero forniti tutti i dati e gli elementi idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse stanziare.</p>	<p>Riguardo all'articolo 61, si ribadisce che la partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati e, pertanto, le attività commesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto concerne l'articolo 62, si assicura l'adeguatezza delle risorse stanziare per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, secondo quanto previsto dai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, commi 18 e 19 della legge 27 settembre 2021, n. 134 e, più</p>

	<p>specificatamente, stabiliti a livello operativo nel presente provvedimento, con il quale sono stati declinati in dettaglio il numero dei mediatori e delle sedi dei Centri di Giustizia Riparativa attivabili presso i distretti di Corte di appello.</p>
<p>Articoli 63-67 <i>(Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa (Art. 63); Forme di gestione (Art. 64); Trattamento dei dati personali (Art. 65); Vigilanza del Ministero della giustizia (Art. 66); Finanziamento (Art. 67))</i></p> <p>Riguardo all'articolo 63, premesso che la RT prevede che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse, anche quelle riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità in cui è stabilito che a fronte di nuovi oneri che ricadano sui gli enti del settore pubblico, le norme debbano prevedere le risorse per farvi fronte. Ad ogni modo, vanno fornite indicazioni in merito agli stanziamenti di spesa già iscritti nello stato di previsione del dicastero della giustizia su cui risultino essere iscritte le risorse indicate dal comma 19 della legge delega¹.</p> <p>In merito alla congruità dello stanziamento disposto dall'articolo 67, considerato che l'onere è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a due all'interno di ciascun distretto di Corte d'appello, andrebbe fornita conferma dell'adeguatezza di tale quantificazione che per l'appunto in sede di delega risultava "difficile".</p> <p>Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti sull'ipotesi di un numero medio di mediatori esperti per ogni Corte d'appello pari a 10. A tale proposito, andrebbe acquisita la conferma della stima contenuta nella RT congiuntamente a più puntuali delucidazioni circa i fattori di incremento del numero di mediatori rispetto al parametro considerato.</p>	<p>In ordine all'articolo 67, in merito agli stanziamenti di spesa già iscritto sullo stato di previsione del Dicastero della giustizia, si rappresenta che le risorse indicate dal comma 19 della predetta legge delega, risultano iscritte alla Missione 6, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", C.d.R. "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", Azione "Efficientamento del sistema giudiziario", cap. 1538, di nuova istituzione, "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", che reca uno stanziamento pari ad euro 4.438.524, per l'anno 2022 e di euro 51.205.164 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.</p> <p>Riguardo, poi, all'ipotesi di calcolo presa come riferimento per la quantificazione dell'onere definito nella relazione tecnica alla legge delega si ritiene che la stessa risulti adeguata a determinare in via prudenziale ed ipotetica, il fabbisogno delle risorse umane necessarie al funzionamento dei programmi di giustizia riparativa e il relativo onere. Pertanto, si conferma la congruità della stima effettuata sia in relazione al numero medio di mediatori esperto per ogni distretto di Corte di appello (pari a 10 unità) sia il numero complessivo di professionisti che verranno nominati in relazione ai progetti affidati (pari a 290 unità) nonché la durata dell'incarico e dell'impiego pari rispettivamente a 10 mesi e a 20 ore settimanali, essendo tali elementi estrapolati dall'analisi di una serie di progetti analoghi in materia di mediazione culturale.</p>

¹ Dalla ricognizione dei dati del Sistema DATMART/RGS il capitolo interessato dovrebbe essere il capitolo 1538 dello stato di previsione del ministero della giustizia di nuova istituzione.

<p>Poi, andrebbero chiarite le fonti delle ipotesi per cui i mediatori avranno incarichi di soli 10 mesi all'anno nonché dell'impiego per 20 ore settimanali, evidenziandosi che la RT alla legge delega non forniva spiegazioni al riguardo.</p>	
<p>Articolo 69 <i>(Modifiche in materia di giustizia digitale)</i> Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni di cui all'articolo 10 e, pertanto, sono richiesti elementi informativi in merito all'attuale gamma di risorse informatiche dedicate ai processi di notificazione che di norma sono assolti mediante il ricorso a personale dell'Amministrazione, al fine di chiarire gli adeguamenti che si renderanno necessari.</p>	<p>Si rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 10.</p>
<p>Articolo 71 <i>(Modifiche alla Sanzioni penali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689)</i></p>	

Al riguardo, in merito alla lettera a), che sostituisce l'articolo 53 c.p.p. (*Sostituzione delle pene detentive brevi*), premesso che la RT evidenzia che gli effetti complessivi della sostituzione delle norme sono quelli di consentire la sostituzione della pena detentiva con l'assoggettamento a pene pecuniarie, a discrezione del giudice e sempre che la condanna non superi i 4 anni, con effetti al più positivi per la finanza pubblica (minori detenzioni), pur non essendoci particolari osservazioni sarebbero utili i dati medi registrati negli ultimi anni per le pene detentive inferiori ai 4 anni potenzialmente interessate alla commutazione in pena pecuniaria.

In merito alla lettera c), che sostituisce l'articolo 56 c.p.p. (*Detenzione domiciliare sostitutiva*), pur considerando i dati forniti dalla RT, andrebbero valutati gli effetti connessi ad un ipotizzabile incremento del riconoscimento del beneficio degli arresti domiciliari nei termini che quest'ultimo possa trovare adeguata copertura nei fabbisogni di funzionamento da ritenersi scontati negli stanziamenti iscritti nel bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Ciò detto in particolare, con riferimento sia al coinvolgimento degli UEPE nell'assicurare il programma di reinserimento del condannato posto agli arresti domiciliari che alle attività di vigilanza e controllo da porre in essere da parte delle forze di polizia. All'occorrenza, anche mediante dispositivi di controllo elettronico a distanza. A tale proposito, andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare della dotazione prevista per il 2022 ai sensi della legislazione vigente dal capitolo richiamato dalla RT atteso che dalla consultazione del Sistema DATAMART/RGS, la dotazione del PG n.2 del medesimo risulterebbe pari a circa 8,9 milioni di euro e non di 21 milioni di euro circa.

Nel contempo andrebbero richieste conferme in merito agli stanziamenti previsti anche per il 2023 e il 2024.

In merito alla lettera d), che inserisce l'articolo 56-bis c.p.p. (*Lavoro di pubblica utilità sostitutiva*), andrebbero senz'altro valutati gli effetti di rinuncia dell'erario a beni confiscati in presenza di adesione ai LPU da parte di condannati a pene detentive non superiori a tre anni.

Con riferimento all'introdotta articolo 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva), è necessaria una integrazione della RT da cui

Con riferimento alla richiesta di fornire i dati medi registrati negli ultimi anni per le pene detentive inferiori ai 4 anni che potrebbero essere interessate alla commutazione in pena pecuniaria, si rappresenta che non è stato possibile utilizzare elementi puntuali con il solo riferimento alle condanne inferiori ai 4 anni, pertanto, si è ritenuto utile riportare i dati forniti dalla Direzione generale di statistica di codesto Ministero relativi ai detenuti presenti negli istituti penitenziari al 30 giugno 2022, condannati e suddivisi per pena definitiva inflitta, calcolando al 50% il range dai 3 ai 5 anni, determinando in tal modo un potenziale numero di condanne a pena detentiva inferiore ai 4 anni pari a circa 12.000 casi, come è dato evincere nella tabella qui sotto riportata:

Sia possibile trarre utili e definitive indicazioni in merito all'impatto finanziario del riordino de quo alla luce dei nuovi parametri previsti per l'accesso al beneficio (pene detentive fino ad un anno, a fronte dei 6 mesi previsti dalla normativa vigente) e dell'ammontare della pena pecuniaria stabilita per i giorni di mancata detenzione.

In merito alla lettera l), che sostituisce l'articolo 62 c.p.p. (*Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive*) sono necessari chiarimenti in merito alla possibilità che dalle norme in esame possano derivare fabbisogni aggiuntivi per la magistratura di sorveglianza.

In merito alla lettera m), che sostituisce l'articolo 63 c.p.p. (*Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo*), sono necessari elementi e dati idonei al fornire evidenza che le dotazioni di risorse UEPE risultino adeguate ai fini dell'attuazione delle norme in esame.

In merito alla lettera gg), che sostituisce l'articolo 107 c.p.p. (*Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda*), si rendono necessari dati ed evidenze idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità di nuovi o maggiori adempimenti per l'attuazione della nuova norma.

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta												
Situazione al 30 giugno 2022												
Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale	Detenuti Italiani + Stranieri		
	17	49	66	187	338	353	183			1.376	183	183
ABRUZZO	5	14	16	51	95	40	10	9	240			
BASILICATA	27	75	130	390	492	351	118	70	1.653			
CALABRIA	114	219	378	979	1.612	816	175	74	4.367			
CAMPANIA	99	157	240	526	728	400	162	172	2.484			
EMILIA ROMAGNA	39	54	58	93	70	32	11	10	367			
FRIULI VENEZIA GIULIA	134	303	453	1.015	1.208	516	187	116	3.932			
LAZIO	48	106	140	264	258	115	32	9	972			
LIGURIA	234	387	640	1.330	1.710	979	345	295	5.920			
LOMBARDIA	43	64	67	127	155	77	45	27	605			
MARCHE	6	11	21	55	79	55	29	16	272			
MOLISE	101	243	375	649	723	585	318	177	3.171			
PIEMONTE	67	145	284	631	864	404	87	42	2.524			
PUGLIA	13	61	104	252	407	324	242	212	1.615			
SARDEGNA	139	247	362	835	1.302	699	177	97	3.858			
SICILIA	63	115	167	447	594	557	267	164	2.374			
TOSCANA	27	38	70	106	67	18	1	0	327			
TRENTINO ALTO ADIGE	16	53	78	182	261	257	130	95	1.072			
UMBRIA	8	21	23	30	27	6	8	0	123			
VALLE D'AOSTA	106	143	175	415	482	232	82	72	1.707			
VENETO												
Totale	1.306	2.505	3.847	8.564	11.472	6.816	2.609	1.840	38.959			
Detenuti Italiani + Stranieri												

In merito ai dati relativi agli stanziamenti del capitolo di spesa indicati nel presente articolo (2558) si assicurano, infine, per gli anni 2023 e 2024, le disponibilità relative agli

stanziamenti indicati in relazione tecnica, rimandando alle considerazioni già effettuate riguardo all'articolo 8.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dal maggiore riconoscimento del beneficio degli arresti domiciliari si assicura che eventuali fabbisogni di funzionamento in termini di coinvolgimento del UEPE, in termini di attività di vigilanza e di dispositivi elettronici potranno trovare adeguata copertura negli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, senza ricorrere a nuove risorse finanziarie.

Riguardo alla valutazione degli effetti sull'Erario della revoca della confisca eventualmente disposta in presenza dell'adesione al lavoro di pubblica utilità da parte di condannati a pene detentive non superiori a tre anni, si rappresenta che non sono reperibili dati utili per determinare tale impatto essendo la norma di nuova istituzione e non essendo presente un *database* contenente l'elenco delle revoche della confisca e l'identificazione del valore del bene o dei beni interessati.

In merito all'impatto finanziario relativo alla pena pecuniaria sostitutiva stabilita con l'articolo 56-quater, alla luce dei nuovi parametri previsti per l'accesso al beneficio *de quo* (conversione delle pene detentive fino ad un anno a fronte delle pene detentive fino a 6 mesi dell'attuale legislazione) non sussistono elementi utili che permettano di analizzare gli effetti dell'applicazione della nuova disposizione anche in termini dell'ammontare del residuo della pena pecuniaria stabilita per i giorni di mancata detenzione. Si confermano, ad ogni modo, gli effetti positivi evidenziati nella relazione tecnica in termini di potenziale deflazione sul piano processuale e sul piano penitenziario.

In relazione alle nuove disposizioni in materia di esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutiva si assicura che dall'applicazione delle suddette norme non derivano fabbisogni aggiuntivi per la magistratura di sorveglianza essendo la stessa competente in materia di misure alternative alla detenzione quanto a quelle relative alle pene sostitutive di nuova introduzione, applicabili, comunque, in maniera alternativa (o l'una o l'altra secondo le richieste e la convenienza dell'interessato).

Per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in relazione all'adeguatezza della dotazione organica dell'UEPE, si rinvia alle valutazioni effettuate all'articolo 1, lettere m) e n).

Infine, relativamente all'esecuzione delle pene conseguenti alla conversione delle pene della multa e dell'ammenda si conferma quanto già sostenuto in relazione tecnica rappresentando che agli adempimenti connessi alle attività ad esse connesse si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avviene in materia di misure alternative alla detenzione.

<p align="center">Articolo 79 <i>(Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che il dicastero della Giustizia sia nelle condizioni di corrispondere alla previsione di invio di una relazione annuale e di pubblicazione periodica sul sito di dati statistici potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>Si assicura che l'adempimento relativo all'invio della relazione annuale al parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie nonché la pubblicazione periodica sul sito dei dati statistici, potrà essere espletata avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente considerato, altresì, le competenze digitali e statistiche del nuovo Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione che assorbe la Direzione generale di statistica competente istituzionalmente a fornire i suddetti dati e ad effettuare il relativo monitoraggio.</p>
<p align="center">Articolo 81 <i>(Modifiche alle norme inerenti alla Società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizia di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008))</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'affidamento alla società in house della gestione in parola è regolata da apposito contratto di servizio sono necessari elementi di chiarificazione in merito agli eventuali riflessi che deriverebbero dalla modifica normativa in esame.</p>	<p>Si assicura che gli eventuali riflessi derivanti dalla suddetta modifica normativa potranno essere valutati successivamente all'aggiornamento delle convenzioni stipulate da questo Dicastero con la predetta società in modo tale da rendere operativa l'eliminazione della previsione relativa alle pene pecuniarie sia in termini organizzativi che di efficientamento del sistema di gestione del recupero dei crediti di giustizia che rimane ancora in capo a detta società. Si ritiene comunque che tale modifica non comporterà riflessi negativi per la finanza pubblica.</p>
<p align="center">Articolo 85 <i>(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)</i></p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari elementi atti a dimostrare che gli adempimenti effettuati dal personale addetto alle cancellerie potranno essere fronteggiati con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione degli adempimenti che si renderanno necessari alla ricezione di un cospicuo numero di querele, per effetto del riordino in esame, e alla luce del termine di presentazione delle querele per i reati richiamati dall'articolo 2 che decorre dall'entrata in vigore del decreto (comma 1). Quanto al comma 2, sono necessari richiesti elementi e dati idonei a comprovare che gli oneri connessi alle facoltà attribuite alla p.o. siano sostenibili con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò detto, in particolare, atteso che</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato nella relazione tecnica, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, che integrano le norme sulle notifiche in tema di mutamento dell'avvio dell'iter processuale alle parti offese per consentire loro di produrre la querela o della facoltà di esercitarla nei modi e nei tempi fissati dalle norme esaminate. Tuttavia, poiché si tratta di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica dal personale addetto alle cancellerie, si assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

trattati di adempimenti obbligatori e "aggiuntivi" rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente per le cancellerie.	
<p align="center">Articolo 86</p> <p>(Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rammenta che la mera assicurazione che contenuta in RT circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi oneri.</p>	<p>Si ribadisce quanto rappresentato nella relazione tecnica, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, che integrano le norme sulle notifiche in tema di mutamento dell'iter processuale alle parti offese per consentire loro di produrre la querela o della facoltà di esercitarla nei modi e nei tempi fissati dalle norme esaminate. Tuttavia, poiché si tratta di adempimenti istituzionali, già ordinariamente effettuati, peraltro per via telematica dal personale addetto alle cancellerie, si assicura che gli oneri ad essi connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p align="center">Articolo 87</p> <p>(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, sono necessari chiarimenti in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione giudiziaria e alla idoneità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente al fine di assicurare la copertura a regime del "processo telematico".</p>	<p>Valgono, per i profili finanziari, le considerazioni effettuate riguardo agli articoli 110 e ss. c.p.p. di nuova introduzione, contenute all'articolo 6 del presente provvedimento cui si rinvia in maniera integrale.</p>
<p align="center">Articolo 94</p> <p>(Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni)</p> <p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni a margine dell'articolo 30, lettera i). Pertanto, si rendono necessari elementi informativi in merito alla possibilità che le dotazioni delle infrastrutture digitali dell'Amministrazione giudiziaria siano già ad oggi in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni anche nei prossimi anni e a regime.</p>	<p>Si richiamano le valutazioni espresse in termini di adeguatezza ed idoneità delle dotazioni informatiche inserite negli interventi informatici del processo telematico realizzate dall'Amministrazione della giustizia.</p>
<p align="center">Articolo 99</p> <p>(Disposizioni finanziarie)</p> <p>Al riguardo, per i profili di copertura, appare opportuno rammentare che l'apposizione di clausole di neutralità nel dispositivo delle norme impone la stretta osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6 bis della legge di contabilità, ovvero che le stesse siano accompagnate in RT dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, posto che anche in relazione al loro "funzionamento" le Amministrazioni sono tenute a considerare solo ed esclusivamente i fabbisogni che sono già previsti ai sensi della legislazione in vigore, e non anche di quelli</p>	<p>Si assicura l'effettiva sostenibilità finanziaria degli interventi declinati nel presente provvedimento alla luce delle considerazioni svolte nei singoli articoli del presente decreto legislativo, ribadendo che i fabbisogni relativi al funzionamento del processo penale come ridesignato nella illustrata riforma, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione delle risorse stanziata nell'apposito fondo di cui al capitolo 1538 del bilancio del Ministero della giustizia, di cui si è detto all'articolo 67.</p>

	relativi nuove norme di cui è prevista l'approvazione. Restando, almeno in linea di principio, di norma formalmente "preclusa" la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------